

Roma, 21 dicembre 2023

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2023_43

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Sindaci delle non quotate vincolati all’equo compenso**

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha pubblicato ieri in via definitiva, al termine del periodo di pubblica consultazione conclusosi il 1° dicembre, la nuova edizione delle «Norme di comportamento del Collegio sindacale delle società non quotate» che, sostituendo quelle in vigore dal 2021, entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024. Si tratta di norme che, per quanto di carattere deontologico, suggeriscono e raccomandano modelli comportamentali da adottare per svolgere in maniera adeguata l’incarico di sindaco, lasciando comunque al singolo professionista il compito di declinarle al caso concreto, adottando il criterio della proporzionalità. La struttura è rimasta sostanzialmente invariata, per cui ogni Norma è composta da principi, corredati da riferimenti normativi essenziali e da criteri applicativi, volti a fornire ai sindaci gli strumenti operativi per lo svolgimento delle proprie funzioni, ed è accompagnata da brevi commenti, che analizzano e chiariscono le scelte adottate, nonché le problematiche interpretative che emergono nella prassi. Le norme si applicano a tutti i collegi sindacali delle società di capitali, nonché al sindaco unico delle srl, purché a tutti questi soggetti non sia stata attribuita anche la funzione di revisione legale. Rispetto alla precedente versione, si segnalano le importanti modifiche apportate alle norme riguardanti l’attività del collegio nella crisi d’impresa, nonché quelle inedite relative al presidente del collegio, alla vigilanza sull’istituzione del whistleblowing, all’iniziativa per la liquidazione giudiziale della società, all’attività in presenza di operazioni transfrontaliere ed alla vigilanza sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Queste ultime sono finalizzate ad intercettare in maniera tempestiva la possibile emersione di una situazione di crisi, visti anche gli obblighi di segnalazione che il Codice della crisi attribuisce all’organo di controllo, unitamente a taluni poteri reattivi, da porre in essere nel caso di mancanza di iniziative idonee da parte degli amministratori cui la segnalazione è stata indirizzata. Relativamente al compenso, la norma ricorda che il professionista ha l’obbligo di avvertire il cliente che il corrispettivo deve rispettare, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla legge sull’equo compenso e che gli Ordini professionali hanno la possibilità di adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionarne la violazione. Al fine di “mitigare” tale prescrizione, la medesima norma auspica che i singoli Ordini territoriali

adottino comportamenti improntati a ragionevolezza e buon senso nei confronti degli iscritti che, per ovviare alla richiesta di compensi che, con la rigorosa applicazione dei parametri, risultino decisamente abnormi e quindi sproporzionati alla qualità e quantità del lavoro da svolgere, accettino importi inferiori ma che comunque risultino proporzionati alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. Particolare enfasi viene infine attribuita al differente ruolo tra organo di controllo e soggetto incaricato della revisione legale in tema di bilancio, nei confronti del quale il Collegio sindacale effettua un controllo sintetico complessivo, volto a verificare che lo stesso sia stato correttamente redatto, dal momento che la verifica della rispondenza ai dati contabili e della conformità ai principi contabili di riferimento spetta esclusivamente al soggetto incaricato della revisione legale. Il collegio, infatti, esercita un'attività di compliance normativa (regulatory compliance) ovvero di conformità di quanto fatto dall'organo amministrativo rispetto alle specifiche disposizioni impartite dal legislatore. L'enfasi su questo punto consegue alla constatazione che siamo di fronte ad un aspetto molto spesso dimenticato nell'ambito delle azioni di responsabilità promosse nei confronti dell'organo di controllo.

Fonte: Massimo Boidi Nicola Cavalluzzo, *“Sindaci delle non quotate vincolati all'equo compenso”*, Il Sole 24 Ore del 21 dicembre 2023

➤ **Roma favorita per la sede dell'Autorità antiriciclaggio**

«Equilibrio geografico»: è questo uno dei cinque criteri stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo per decidere la sede dell'AMLA, la nuova Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. È anche il requisito che più di tutti consegna un vantaggio alla candidatura di Roma. La capitale italiana, infatti, si è fatta avanti assieme a otto altre grandi città europee (Bruxelles, Francoforte, Dublino, Madrid, Parigi, Riga, Vilnius, Vienna) per ospitare la sede dei nuovi supervisor contro il riciclaggio di denaro sporco: ma solo Roma, Madrid e Riga hanno tutto il diritto di spingere sul tasto dell'«equilibrio geografico», perché al momento non ospitano alcuna agenzia o istituzione europea. La Spagna e la Lettonia, nella loro domanda di ammissione, hanno addirittura rincarato la dose, lamentandosi del fatto di non avere alcuna sede di istituzioni europee in tutto il Paese, mentre in Italia in verità Torino ospita la Fondazione europea per la formazione professionale (130 dipendenti) e Parma ha i quartieri generali dell'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare The European Food Safety Authority, 435 dipendenti). Il 18 dicembre i rappresentanti del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto un'intesa comune sul processo di selezione «trasparente, giusto ed equo» per la scelta della sede dell'AMLA, che disporrà di poteri di supervisione diretta e indiretta sui soggetti obbligati e del potere di imporre sanzioni e misure. In passato, le sedi delle più importanti agenzie europee nel settore economico e finanziario sono state dominate da pesi e contrappesi politici e forti pressioni di lobby. Nel candidarsi all'AMLA, Roma come Madrid, Riga, Dublino e Vilnius hanno puntato tutte e molto sulla carta dell'equilibrio geografico. Madrid si scaglia esplicitamente contro il dominio «dell'asse Francia-Germania-Benelux». Dublino non ritiene sia giusto di avere una sola agenzia europea, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound), dal 1977. E poi più nulla. Parigi e Francoforte vanno nella direzione opposta e entrambe sostengono con vigore che la sede naturale dell'AMLA è a casa loro, dove lavorerà meglio gomito a gomito con l'EBA nella piazza parigina (l'Autorità bancaria europea tra l'altro

finora si è occupata di antiriciclaggio) o con la BCE/SSM per la supervisione bancaria europea sulla piazza tedesca. Madrid rivendica di essere il quarto Pil in Europa, e di non avere alcuna agenzia europea, neanche piccola. Dublino, Riga, Vilnius puntano sulla rivalutazione delle “periferie” rispetto alla centralità delle piazze finora favorite. Ma oltre all’equilibrio geografico, potrà pesare la recente tornata di nomine. La Spagna, oltre a José Manuel Campa alla guida dell’Eba, ha appena vinto la presidenza della Bei, mentre la Germania ha piazzato Claudia Buch al posto dell’italiano Andrea Enria come chair dell’SSM. Parigi vuole fortemente l’AMLA, ma è già riuscita a prendersi EBA ed ESMA nel dopo-Brexit. L’Italia, terzo Pil europeo, sull’equilibrio geografico dunque in un’ottima posizione per conquistare la sede dell’Autorità antiriciclaggio: a meno che il no italiano alla ratifica della riforma del Mes non crei per contro uno squilibrio geopolitico.

Fonte: Isabella Bufacchi, “Roma favorita per la sede dell’Autorità antiriciclaggio”, Il Sole 24 Ore del 21 dicembre 2023.

➤ **Dal 2024 l’IVIE passa all’1,06% per i possessori di immobili all’estero**

Il Ddl. di bilancio 2024 prevede l’incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l’IVIE passa dall’attuale 0,76% all’1,06%, mentre l’IVAFE si incrementa dall’attuale 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list. La norma prevede una modifica all’art. 19 del DL 201/2011 convertito stabilendo l’incremento delle aliquote. Verrebbe infatti introdotto il nuovo comma 20-bis secondo il quale “l’imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dal 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 maggio 1999 e successive modifiche”. Soggetto passivo dell’IVIE è il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. Pertanto, devono assolvere l’IVIE (circ. Agenzia delle Entrate 2 luglio 2012 n. 28, § 1.1): - il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività di impresa o di lavoro autonomo; - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (e non il titolare della nuda proprietà); - il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; - il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. L’IVAFE si applica sui prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero. In particolare, i prodotti finanziari sono, oltre agli strumenti finanziari (ossia, l’insieme dei valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, le quote di OICR e le varie tipologie di contratti a termine e derivati connessi ad attività finanziarie, merci, indici finanziari e non finanziari, ecc.) anche ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Sono quindi esclusi dall’IVAFE: - le quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli; - i finanziamenti dei soci; - le banconote o le monete “estere”; - i metalli preziosi. In sostanza, i titoli equiparabili alle azioni in società estere scontano l’imposta, la quale è invece esclusa in caso di mero possesso di una quota partecipativa in un soggetto estero. Guardando alla formulazione del nuovo comma 20-bis, l’aliquota dello 0,4% si applicherà ai “prodotti finanziari” detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata. A questi fini rileva la c.d. “black list” di cui al DM 4 maggio 1999 che reca la lista degli Stati o territori per i

quali opera la presunzione relativa di residenza delle persone fisiche. In merito, si ricorda che il DM 20 luglio 2023 ha eliminato la Svizzera dalla suddetta black list. Tale modifica decorre dal 2024 con la conseguenza che l'incremento di aliquota dell'IVAFE non potrà riguardare i prodotti finanziari detenuti in Svizzera. L'ambito oggettivo della norma che verrà introdotta è circoscritto ai soli "prodotti finanziari". Pertanto, l'incremento non riguarderà il possesso o la detenzione di cripto-attività (fattispecie per le quali il concetto di "territorialità" è comunque molto complesso). Tornando ai prodotti finanziari, si osserva che ai fini IVAFE la base imponibile è rappresentata dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui essi sono detenuti, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento ovvero dell'impresa di assicurazione estera. Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore di mercato dei prodotti finanziari rilevato al termine del periodo di detenzione (circ. n. 28/2012). Per le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli o strumenti negoziati in mercati regolamentati si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione. Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo. Per le azioni, obbligazioni e gli altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui i prodotti finanziari quotati siano stati esclusi dalla negoziazione si deve fare riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale. Infine, nell'ipotesi in cui manchi sia il valore nominale sia il valore di rimborso la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli. I criteri sopracitati si applicano anche per prodotti finanziari acquisiti per successione o donazione.

Fonte: Salvatore Sanna, *"Dal 2024 l'IVIE passa all'1,06% per i possessori di immobili all'estero"*, Eutekne del 16 dicembre 2023.

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/cdr